

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 346-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 aprile 1978*

*modificato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1979 (V. Stampato n. 2137)*

**d'iniziativa dei senatori SIGNORELLO, PECORARO, SANTI, SARTI e ORLANDO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° febbraio 1979*

Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero presso una rappresentanza diplo-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'impiegato dello Stato il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero può chiedere di essere collocato in

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

matica o ufficio consolare o presso un organismo internazionale ovvero un'istituzione scolastica o culturale o altro ufficio dipendente, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Art. 2.

L'aspettativa concessa sulla base dell'articolo 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Art. 3.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 4.

Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili — un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*